



Allegato A - Statuto
Ass. Piano Verde Giovani APS

ALLEGATO AL
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA - Ufficio territoriale di Roma 6 - Torricella
Registrato in data 11/2/23 Serie 3 al n. 312
Versato € 209,00
IL DIRETTORE

STATUTO

Associazione Piano Verde Giovani APS

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un' associazione senza scopo di lucro avente la denominazione "Associazione Piano Verde Giovani APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma e durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità non ha scopo di lucro e persegue finalità giovanili, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione alle problematiche della natura e dell'ambiente, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5, lettera e) del Dl. Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, lettera f) del Dl. Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lettera h) del Dl. Lgs. 117/2017);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, lettera s) del Dl. Lgs. 117/2017);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga

SD A TS RF FP Lgh ES
VAC



durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, lettera o) del Dl. Lgs. 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e bevande di cui alla legge 166/2016 e successive modificazioni o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ((art. 5, lettera u) del Dl. Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lettera i) del Dl. Lgs. 117/2017)

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5, lettera j) del Dl. Lgs. 117/2017)

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata art. 5, lettera z) del Dl. Lgs. 117/2017)

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa modificazioni (art. 5, lettera l) del Dl. Lgs. 117/2017).

L'Associazione persegue le finalità sopra elencate, anche attraverso le seguenti attività, riportate a titolo indicativo e non esaustivo:

- Promozione e realizzazione di progetti volti alla valorizzazione e all'educazione alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche presso scuole, istituzioni educative e spazi pubblici

- Sostegno a enti senza scopo di lucro che, in Italia o nel mondo, svolgono attività nel



settore della valorizzazione della natura dell'ambiente o progetti educativi e sociali rivolti a soggetti svantaggiati, con particolare attenzione a quelli aventi un impatto ambientale.

L'Associazione agisce nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione, da ora in avanti denominato con l'acronimo OdA.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione potrà promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che intendano partecipare alle attività dell'associazione.

SD   RB   EA
VAC



In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all' OdA una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Qualora si tratti di un Ente di Terzo Settore o senza scopo di lucro, la domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante o persona cui i competenti organi hanno attribuito i necessari poteri, dovrà invece contenere l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della natura giuridica.

L' OdA delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'OdA, nel libro degli associati. L' OdA deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall' OdA, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, se maggiori di età.

Qualora l'associato sia un Ente di Terzo Settore o senza scopo di Lucro, avrà

ED
VAC
Rf
Fg
mh
EA



diritto ad eleggere gli organi associativi e a indicare le persone che possano esserne elette.

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci;
- in caso di svolgimento di attività a favore dell'Associazione, ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto disposto dal Consiglio Direttivo;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza. Se soggetto diverso da persona fisica, la qualifica di associato si perde per scioglimento per qualunque causa o trasformazione in ente lucrativo, recesso, esclusione o decadenza.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato persona fisica si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza. Se soggetto diverso da persona fisica, la qualifica di associato si perde per scioglimento per qualunque causa o trasformazione in ente lucrativo, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea nella prima riunione utile.

L'associato decade in caso di mancato pagamento della quota associativa entro un termine successivo alla scadenza stabilito dal Consiglio Direttivo.

SD J VAC RB AG hh EA



I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante dichiarazione di recesso, comunicata per iscritto agli amministratori che ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato persona fisica ha diritto a un voto. Gli associati che siano enti del Terzo settore hanno diritto a un numero di voti da due a cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti e secondo quanto stabilito con apposito regolamento. In assenza di regolamento, anche gli enti di terzo settore hanno diritto a due voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La comunicazione può essere inviata tramite lettera raccomandata o email, all'indirizzo comunicato dal socio al momento dell'adesione, o modificato in seguito, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di

SD * DS RB FQ hbr GA
VAC



esercizio e, laddove ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, laddove ciò sia obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti necessari o utili al funzionamento della vita associativa;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. In deroga al disposto dell'articolo 21 del Codice civile, tali quorum e tali maggioranze sono richiesti anche per le deliberazioni di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ED JS PB ~~JP~~ KA ES
VAC



L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8 - Organo di amministrazione (OdA)

L'OdA, anche detto Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Esso è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Rientra nella sfera di competenza dell' OdA tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per il rimborso spese ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

L'OdA è formato da un numero di componenti compreso tra tre e quindici, compreso il

ED *AS* *RB* *FP* *LA* *GA*
VAC



Presidente, nominati dall'Assemblea tra i soci persone fisiche o le persone indicate dai soci diversi dalle persone fisiche, per la durata di due anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L' OdA è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'OdA sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), alle condizioni indicate all'art.7.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, fatte salve deleghe diverse attribuibili ai consiglieri delegati.

Esso è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'OdA e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'OdA, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'OdA, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 10 – Patrimonio, risorse economiche e divieto distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di



utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: entrate e proventi da attività di interesse generale, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'OdA, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L' OdA documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 12 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari che svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi

ED J J RB P9 LK EA
VPC



e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 15 - Soci Onorari

Possono essere riconosciuti in qualità di Soci Onorari coloro che, in base ad una delibera del Consiglio Direttivo, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione in virtù dei titoli professionali ed accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell'associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di

20  RB   GA
VAC



diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa

Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, il quale è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in

Roma (RM) il 28/01/2023

Presidente

Vice Presidente

Segretario

I soci

Emilio
Rachul Beru
Fall Brumbar
W.H.C
V. Amelle

